

**IL RETTORE**

- VISTA** la Legge 09/05/1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
- VISTA** la Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la legge 05/02/1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTO** il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- VISTO** il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO** il D. Lgs 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il D. Lgs 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTA** la Legge 15/04/2004 n. 106 e il D.P.R. n. 252 del 03/05/2006;
- VISTO** il D. Lgs 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- VISTO** il D. Lgs 11/04/2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28/11/2005, n. 246";
- VISTA** la Legge 30/12/2010, n. 240, relativa alle "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** il D. Lgs 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
- VISTO** il Codice Etico dell'Università degli Studi di Palermo;
- VISTO** il vigente "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato" dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con il D.R. n. 2663 del 9 giugno 2022;
- VISTO** il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79;
- VISTO** il "Regolamento per la disciplina per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato nell'ambito e per l'esecuzione di progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC)";
- VISTO** il decreto di ammissione al finanziamento per il seguente Progetto:
– **HEAL ITALIA** (codice identificativo: PE00000019, CUP: B73C22001250006);
– **GRINS – Growing Resilient, Inclusive and Sustainable** (codice identificativo: PE00000018, CUP: B73C22001260006);
- VISTI** il D.M. 30/10/2015, n. 855, recante la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;
- VISTO** il D.M. 25/05/2011, n. 243, che individua criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati al conferimento dei contratti di cui all'art. 24 della citata Legge n. 240/2010;
- VISTE** il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS) con il quale è stata proposta l'attivazione di posizioni di RTDA;
- VISTA** la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF) del 02/02/2023;

VISTE la delibera del Consiglio di Amministrazione 05/05 - Attivazione di un contratto di RTDA del Dipartimento STeBiCeF per il SSD BIO/18 in attuazione dei progetti PNRR e PNC- del 27 febbraio 2023;

CONSIDERATO che la procedura concorsuale relativa al SSD SECS-S/03, bandita con D.R. n. 5495 del 28.11.2022, si è conclusa senza la formulazione della graduatoria di merito perché nessun candidato è stato ritenuto idoneo;

CONSIDERATO che l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato di cui al presente bando avverrà a valere sulle risorse dei suddetti Progetti;

Art. 1

Oggetto della procedura

Sono indette le procedure selettive per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera a), dell'art. 24 della Legge 240 del 30/12/2010 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del D.L. N. 36/2022 di cui all'Allegato 1, afferenti ai seguenti Progetti:

Progetto	Codice	procedure
Partenariati Estesì - HEAL ITALIA	PE00000019	1
Partenariati Estesì - GRINS	PE00000018	1

Il contratto avrà durata triennale e potrà essere prorogato per soli due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte con le modalità, i criteri e i parametri individuati dal D.M. 24/05/2011 n. 242, previo accertamento della sussistenza delle necessarie risorse finanziarie e di punti organico.

Tenendo conto delle peculiari esigenze dei progetti il suddetto contratto prevede, preferibilmente, il regime di tempo pieno. Il contratto potrà prevedere il tempo definito salvo che non pregiudichi le attività progettuali e gli obblighi di rendicontazione.

Art. 2

Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'Estero ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

In caso di dottorato conseguito all'estero è necessario allegare il decreto di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano, rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 o la determina di equivalenza del titolo estero a quello italiano, rilasciata ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001.

In caso di Diploma di Scuola di Specializzazione conseguito all'estero, è necessario allegare la determina di equivalenza ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001.

È possibile essere ammessi con riserva alla procedura presentando la dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando, secondo la procedura di cui all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 (per la procedura di rilascio, consultare la pagina: <https://www.cimea.it/EN/pagina-riconoscimento-non-accademico>). Tale provvedimento dovrà necessariamente essere posseduto dal candidato al momento dell'assunzione in servizio.

Non possono partecipare e pertanto saranno esclusi:

- 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che non possiedono l'idoneità fisica all'impiego;

3) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento o che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957 n. 3;

4) coloro che, alla data di approvazione della delibera del Dipartimento di richiesta di copertura di posizioni, abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha esitato la suddetta delibera, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. b, Legge 240/2010 e dell'art. 5 comma 3 del *"Regolamento per la disciplina per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato nell'ambito e per l'esecuzione di progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC)"*.

Art. 3

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alle procedure selettive, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata reperibile alla pagina:

<https://pica.cineca.it/unipa/>

Non saranno accettate domande presentate con qualsivoglia altro mezzo di trasmissione. Il candidato potrà accedere alla piattaforma del concorso utilizzando il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), selezionando l'Università di Palermo tra gli enti oppure il candidato potrà registrarsi e accedere utilizzando credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma o autenticarsi con il proprio account LOGINMIUR, REPRISSE o REFEREES, qualora in possesso. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.

Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

L'applicazione informatica consente di salvare la documentazione inserita in modalità bozza, entro la scadenza del termine di presentazione della domanda.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta, che verrà automaticamente inviata via e-mail al momento di presentazione della domanda.

Una volta compilata la domanda ed inseriti tutti gli allegati, il candidato dovrà assicurarsi di aver premuto il tasto "presenta". Il perfezionamento della candidatura sarà comprovato esclusivamente dalla modifica dello status della domanda, che apparirà "presentata" e non più "in bozza".

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami.

In caso di accesso tramite identificazione attraverso il sistema SPID, la domanda di ammissione alla procedura selettiva verrà acquisita automaticamente dal sistema senza necessità di firma.

Negli altri casi, pena l'esclusione, la domanda deve essere firmata, deve contenere tutti i dati richiesti ed essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda può essere firmata con firma digitale certificata. Altrimenti, il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere scansionato e caricato sul sistema in formato PDF.

Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici, contattare il supporto tramite il link <https://pica.cineca.it/unipa/>.

All'atto della compilazione dell'applicativo online sopra menzionato, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale (solo per i cittadini italiani);
- residenza;
- domicilio;
- indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC) (solo per i cittadini italiani);
- indirizzo e-mail;
- recapito telefonico;
- il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;
- di non aver avuto contratti, come titolare di assegni di ricerca e contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 79/2022 di conversione del DL 36/2022, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della citata legge per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi come previsto dall'articolo 22, comma 9, della Legge 240/2010. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- di non essere professore universitario di prima o di seconda fascia o ricercatore già assunto a tempo indeterminato né di esserlo stato ancorché cessato dal servizio.
- la cittadinanza posseduta;
- se cittadino italiano: il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del T.U. 10/01/1957 n. 3;
- di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ovvero con un professore appartenente al Dipartimento che ha esitato la delibera di richiesta di copertura di posizioni, alla data di approvazione della stessa.

Il candidato potrà dichiarare la disponibilità ad essere convocato per la prova con un preavviso inferiore a venti giorni.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:

- copia di un documento di identità (fronte e retro) in corso di validità;
- copia del codice fiscale (solo per i cittadini italiani e solo in caso di non accesso);
- curriculum, redatto in lingua italiana o in una delle lingue previste nel profilo di ciascuna procedura, della propria attività scientifica e didattica. Il curriculum, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritto e redatto secondo lo schema di cui all'allegato, dovrà attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e di tutti i titoli in esso riportati, indicando dettagliatamente tutte le informazioni atte a valutare i titoli medesimi.

Nel caso in cui si faccia riferimento a titoli redatti in lingua straniera (diversa dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

- elenco delle pubblicazioni scientifiche da valutare, già pubblicate alla data di scadenza del bando, numerato, datato e firmato (non deve essere superato il numero di pubblicazioni previsto nell'allegato di cui all'art. 1 del presente bando), con la dichiarazione che attesti l'avvenuto deposito di quanto previsto all'art. 5 del bando relativamente alle pubblicazioni edite in Italia;
- pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione;
- tesi di dottorato;

I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o diversamente abili, riconosciuti ai sensi della Legge 104/1992, e successive modificazioni e integrazioni, e della Legge 68/1999, con apposita indicazione riportata nella domanda di partecipazione alla selezione, dovranno chiedere i benefici di cui alle predette leggi, specificando l'ausilio necessario per lo svolgimento delle prove di esame in relazione alla propria condizione, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove d'esame.

In tali ipotesi essi dovranno produrre idonea certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti.

La mancata indicazione nella domanda degli ausili necessari esonera automaticamente l'Amministrazione da ogni incombenza in merito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive. In caso di falso sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 483, 485 e 486 del Codice penale.

Art. 4

Domanda di ammissione per i candidati stranieri

I cittadini stranieri, oltre a quanto riportato nel precedente articolo e negli atti disponibili nella procedura telematica, devono dichiarare nella domanda di partecipazione:

- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza, ovvero i motivi della mancanza di tale requisito;
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

I cittadini dell'Unione Europea possono riportare i titoli che intendono presentare sul curriculum, redatto secondo le indicazioni di cui al precedente articolo.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

In tutti gli altri casi devono presentare i documenti e i titoli in originale o in copia autenticata, legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane e corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale.

Pertanto, vanno riportati nel curriculum i titoli posseduti da sottoporre alla valutazione della Commissione, caricando sulla piattaforma i documenti e i titoli in formato .pdf, con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato è comunque ammesso con riserva anche in assenza della traduzione certificata, che però dovrà essere inderogabilmente presentata – a pena di esclusione – prima della data di assunzione.

I cittadini extracomunitari dovranno inoltre, al momento della eventuale presa di servizio, essere in possesso di regolare e valido permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Art. 5 Pubblicazioni

Le pubblicazioni, che il candidato intende presentare ai fini della procedura selettiva, indicate con un numero progressivo corrispondente al relativo elenco, vanno allegate esclusivamente in formato pdf tramite l'apposita sezione della procedura telematica.

Sono valutabili ai fini della procedura di selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione, secondo le norme vigenti, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore oppure a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dai candidati.

Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.

Per le pubblicazioni editate in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252.

Per le pubblicazioni editate all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere accompagnate dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Per i settori riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diversa da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 6 Esclusione dalla procedura selettiva

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore che verrà notificato all'interessato mediante PEC o per i candidati stranieri tramite raccomandata A/R.

Art. 7 Costituzione della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 7 del *“Regolamento per la disciplina per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato nell'ambito e per l'esecuzione di progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano*

Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC)" dell'Università degli Studi di Palermo.

Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo di Ateneo.

Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della Commissione nell'Albo di Ateneo. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine, e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il termine di cui al primo periodo cessa di decorrere anticipatamente e la Commissione può iniziare i lavori, qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione.

Le procedure si svolgeranno interamente in modalità telematica.

Art. 8

Adempimenti della Commissione giudicatrice

Nella prima seduta la Commissione provvede a:

- eleggere il Presidente e il Segretario verbalizzante;
- inserire a verbale la dichiarazione dalla quale risulti che tra di loro non sussistano le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile;
- stabilire i criteri per la valutazione preliminare dei candidati (D.M. 25/05/2011 n. 243);
- stabilire i criteri da utilizzare per valutare i titoli e le pubblicazioni dei candidati.

Al termine della prima seduta il verbale, contenente i criteri e le modalità di valutazione dei candidati, è trasmesso al Responsabile del procedimento che ne assicura la pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo, almeno per sette giorni, prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.

La selezione, ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 24 – Legge n. 240/2010, avviene mediante valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con il D.M. n. 243/2011 come da successivo art. 9 del presente bando. In tal caso, l'elenco degli ammessi sarà notificato, prima della data prevista per la discussione, tramite avviso che sarà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo alla pagina: <http://bit.ly/ricercatoriTD>.

A seguito della valutazione preliminare si procede all'ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nonché, alla prova orale volta all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando.

I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. In tale caso la Commissione procede all'esame dei titoli e delle pubblicazioni senza esprimere alcun giudizio.

Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale dei lavori svolti dalla Commissione. Sono parte integrante e necessaria dei verbali, redatti giornalmente, i giudizi espressi su ciascun candidato in sede di valutazione preliminare, nonché la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica.

La Commissione esprime un giudizio complessivo tenendo conto prevalentemente delle valutazioni delle pubblicazioni.

La Commissione, a conclusione dei lavori, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti approva una graduatoria di merito.
Qualora il vincitore non dovesse accettare, dimettersi o cessare si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria di merito.

Nell'ambito delle procedure di selezione per ciascun SC e SSD, a parità di giudizio di merito, prevale la candidata di genere femminile fino almeno al raggiungimento degli eventuali vincoli percentuali prescritti dagli avvisi di finanziamento dei progetti. Negli altri casi, a parità di giudizio di merito, prevale il candidato più giovane di età.

Gli stessi criteri si applicano anche nel caso di scorrimento della graduatoria di merito.

La graduatoria di merito si riferisce a ciascun SC e SSD e rimane efficace per tutto il periodo di attuazione del PNRR e del PNC, incluse eventuali proroghe, ferma restando la possibilità di bandire posizioni nell'ambito dello stesso SSD a valere su progetti o risorse diverse da quelle della procedura con graduatoria attiva.

In caso di più posizioni per lo stesso SC e SSD si procede all'assegnazione delle singole posizioni nel rispetto della preferenza espressa dai candidati secondo l'ordine di graduatoria di merito.

Art. 9

Valutazione dei titoli e del curriculum

La valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, è effettuata prima della discussione e della prova orale, secondo i criteri individuati dall'art. 2 del D.M. 25/05/2011 n. 243.

Le Commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma precedente è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Art. 10

Valutazione della produzione scientifica

La Commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione giudicatrice deve, altresì, valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 11

Prova orale e discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica

A seguito della predetta valutazione preliminare e alla conseguente ammissione dei candidati più meritevoli o nel caso in cui i candidati siano in numero pari o inferiore a 6, la Commissione procede alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e al contestuale svolgimento della prova orale, volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista. La prova orale è pubblica.

Il giorno, la sede, e l'ora della prova, saranno comunicati tramite avviso che sarà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo alla pagina: <http://bit.ly/ricercatoriTD>.

La pubblicazione dei citati avvisi all'Albo Ufficiale di Ateneo avrà valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata lettura degli avvisi e sarà, comunque, cura dei candidati tenersi informati consultando l'Albo Ufficiale di Ateneo e il sito di Ateneo alla pagina: <http://bit.ly/ricercatoriTD> per reperire le informazioni sulle selezioni.

Per sostenere la suddetta prova i candidati devono essere muniti esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

- carta d'identità;
- porto d'armi;
- patente automobilistica;
- patente nautica;
- passaporto;
- tessere di riconoscimento rilasciate da un'Amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.

Art. 12

Accertamento della regolarità degli atti

Il Rettore, con proprio decreto, accertata la regolarità degli atti, approva gli stessi, nonché, la graduatoria di merito e dichiara il nominativo del candidato vincitore.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal candidato risultato vincitore sono soggetti, da parte dell'Università, a controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Il decreto di approvazione degli atti è comunicato a tutti gli interessati ed è trasmesso al Dipartimento che ha richiesto il posto.

Il decreto Rettorale sarà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito dell'Ateneo.

Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione affinché questa provveda alla regolarizzazione assegnandole un termine.

Art. 13

Nomina del vincitore e stipula del contratto

Il candidato, risultato vincitore della procedura selettiva, riceverà comunicazione del decreto di approvazione degli atti.

Entro 15 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento che ha richiesto la procedura di selezione formula la proposta di chiamata, deliberata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. Tale proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancata chiamata da parte del Dipartimento proponente, il vincitore può essere chiamato da altro Dipartimento, a partire dal giorno sedicesimo dalla data di approvazione degli atti, sulla base di motivate ragioni coerenti con le attività scientifiche pertinenti ai progetti e con le stesse modalità di cui al precedente comma.

Il vincitore, dopo l'approvazione della chiamata, è invitato a stipulare un contratto di diritto privato di durata triennale, preferibilmente con il regime di impegno a tempo pieno.

La titolarità del contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Il vincitore, se cittadino italiano o di altro Stato della Comunità europea dovrà far pervenire a questo Ateneo, a pena di decadenza dal diritto alla nomina, una ulteriore dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risultino:

- a) la data e il luogo di nascita;
- b) la cittadinanza;
- c) il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di provenienza;
- d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari;
- e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
- f) il codice fiscale (solo se cittadino italiano);
- g) la composizione del nucleo familiare;
- h) l'inesistenza di rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- i) gli eventuali impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, la dichiarazione che ne attesti l'avvenuta richiesta di collocamento in aspettativa senza assegno dal servizio per tutto il periodo di durata del presente contratto.

La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

Il cittadino extracomunitario, vincitore della procedura selettiva, deve presentare, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza dal diritto alla nomina, i seguenti documenti:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato, equipollente al certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche un

- certificato da cui risulti la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti a suo carico in Italia;
- 3) certificato attestante la cittadinanza;
 - 4) certificato attestante il godimento dei diritti politici.

Il certificato relativo al punto n. 4) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

I certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui il vincitore è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30/05/1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

La stipula del contratto è subordinata all'effettiva disponibilità dei fondi.

Art. 14 **Trattamento economico**

Il trattamento economico spettante al destinatario del contratto è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.

Art. 15 **Incompatibilità**

Ai titolari di contratto a tempo determinato, stipulati ai sensi del presente bando, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6 commi 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 240/2010, che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno.

Per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dall'art. 53 del D.L.gs. n. 165/2001 nonché dal regolamento di Ateneo per le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti.

Art. 16 **Risoluzione del contratto**

La risoluzione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti o da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto.

Nei contratti verrà apposta una clausola che attribuisce all'Ateneo la facoltà di recesso unilaterale dal contratto in caso di interruzione del finanziamento.

Art. 17 **Trattamento dei dati personali**

I dati personali dei candidati saranno trattati dall'Università degli Studi di Palermo, ai sensi della vigente normativa, per le finalità di gestione della procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura.

Gli interessati potranno consultare l'informativa sul trattamento dati disponibile all'indirizzo:
<https://www.unipa.it/privacy/informativa/informazioni-sul-trattamento-di-dati-personali---procedure-concorsuali-e-selettive-bandite-dallateneo/>

Art. 18
Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Chiara Terranova e la referente la Dott.ssa Ina Cerniglia – Piazza Marina n. 61, 90133 – Palermo – e-mail: concorsi@unipa.it

Art. 19
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Art. 20
Pubblicità

L'indizione delle procedure selettive, emanate con decreto del Rettore, viene pubblicizzato con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale concorsi ed esami e ai seguenti link:

- all'Albo Ufficiale di Ateneo <http://www.unipa.it/albo.html>
- sul sito di Ateneo: <https://bit.ly/ricercatoriTD>
- sul sito del MIUR <http://bandi.miur.it/index.php>
- su sito dell'Unione Europea: <http://www.euraxess.it/>

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri